

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
PRESSO IL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME
(schema)**

**Art. 1
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità con le quali può essere svolta l'autenticazione delle firme fuori della sede municipale a favore delle persone che, pur dovendo presentare istanze o dichiarazioni ad una pubblica amministrazione, si trovano nella impossibilità di recarsi presso i competenti uffici.

**Art. 2
Ambito di applicazione**

1. Possono beneficiare delle modalità previste dal presente regolamento le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) ricoverate presso gli stabilimenti ospedalieri cittadini;
- b) ospitate presso le case di riposo cittadine, quando non siano in grado di recarsi presso i competenti uffici pubblici o gli appositi sportelli comunali;
- c) inferme, anche temporaneamente, presso il domicilio in questo Comune.

2. Per le persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma basterà la richiesta, anche verbale, di un responsabile della struttura o di alcuno dei familiari.

3. Per le persone inferme, anche temporaneamente, presso un'abitazione situata in questo Comune, la richiesta può essere presentata da chiunque, anche verbalmente, ma dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal medico di base che attesti lo stato di infermità dell'interessato e la sua impossibilità a muoversi dall'abitazione.

**Art. 3
Organizzazione del servizio**

1. La giunta comunale stabilisce quale personale può essere addetto al servizio di raccolta delle firme al domicilio e delle relative autenticazioni; la organizzazione del servizio avviene a cura del responsabile dei servizi demografici.

2. La giunta comunale stabilisce per l'espletto del servizio l'applicazione di tariffe a carico dei beneficiari ovvero l'esenzione dalle stesse.

3. Il personale addetto a questo servizio deve essere stato formalmente incaricato dal sindaco ad autenticare le sottoscrizioni, secondo quanto previsto dalla legge 15/1968.

**Art. 4
Presentazione delle richieste**

1. Le richieste vanno presentate agli sportelli dell'Ufficio anagrafe consegnando sia il certificato medico, quando previsto, sia il modulo sul quale dovrà essere raccolta la sottoscrizione ed apposta la relativa autenticazione.

2. Il funzionario che riceve la richiesta informa il richiedente del giorno e dell'ora in cui l'incaricato si recherà a raccogliere la firma e ad effettuare la autenticazione.

**Art. 5
Modalità**

1. Il funzionario incaricato si recherà presso lo stabilimento ospedaliero oppure la casa di riposo o al domicilio dell'interessato utilizzando un mezzo di servizio messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

2. Raccolta la sottoscrizione sull'apposito modulo, il funzionario incaricato dal sindaco provvederà immediatamente alla relativa autenticazione.

**Art. 6
Rinvio**

1. Si applicano alle ipotesi previste nel presente regolamento le disposizioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riguardo agli articoli 1, 5, 6, 20, 20-bis, 24 e 26.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to NIRELLI M. Alberto

Il Segretario Comunale

f.to VACCA M. Roberto

Il Consigliere Anziano

f.to

Prot. N.

Li

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
 - in relazione al combinato disposto dagli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non è riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
VACCA M. Roberto

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 - senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

f.to VACCA M. Roberto

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

REGIONE LAZIO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE DECENTRATA DI VITERBO
VISTO: NON SI RISCOSTRANO VIZI DI LEGITTIMITA'
(Art. 46 L. 142/90 e art. 31 L.R. 26/92)



Seduta del 9.5.2018, Dec. n° 22

Prot. N°

IL FUNZIONARIO
C. C. C.